

RELAZIONE

Il presente progetto di legge reca la nuova disciplina della materia espropriativa nell'ambito del territorio regionale, al fine di fornire alle "autorità esproprianti" espressamente individuate nell'art. 3 ed in genere agli operatori interessati alla esecuzione di opere pubbliche o comunque di pubblica utilità, gli strumenti preordinati alla realizzazione di un sistema di infrastrutture più efficiente attraverso lo snellimento delle procedure tese all'acquisizione delle aree e degli immobili necessari per la realizzazione degli stessi interventi.

La nuova disciplina viene adottata nel pieno rispetto dei principi fondamentali fissati nel DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni con cui lo Stato Italiano ha ricondotto ad un'unica ed organica disciplina normativa una serie di disposizioni normative e regolamentari nel tempo emanate nella specifica materia dell'espropriazione, con finalità di riordino del sistema e di semplificazione dei relativi procedimenti.

Pertanto, si è reso indifferibile per le Regioni l'adeguamento delle proprie normative in materia di espropriazioni a tale Decreto in quanto, ai sensi dell'art.5, comma 1, del medesimo D.P.R ed in attuazione del nuovo art.117, comma 3, della Costituzione, le stesse esercitano la potestà legislativa concorrente in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

Inoltre il T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al citato DPR 8/06/2001, n. 327 costituisce, per espressa previsione dell'art. 2 comma 3 del p. d. l., la fonte primaria di disciplina della materia espropriativa per le parti non espressamente disciplinate nel contesto del presente progetto di legge, al fine di garantire il rispetto del principio di legalità sancito con carattere di generalità, in tema di procedimenti ablatori, dall'art. 42

comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed espressamente enunciato nell'articolo 2 del più volte citato D.P.R. 327/2001.

Si precisa che nella stesura dell'articolato si è partiti dallo schema di progetto di legge – tipo elaborato da ITACA, “Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 12 Febbraio 2004.

Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dell'esercizio delle funzioni amministrative previsto dall'art. 118 della Costituzione, nel testo novellato dalla L. Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il presente progetto di legge nel Capo II introduce alcune disposizioni tese a delegare agli Enti Locali (Comuni e Province), le funzioni di autorità espropriante relativamente ad opere pubbliche di competenza della Regione o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione stessa, mediante formali provvedimenti di conferimento delle funzioni delegate.

Con tale disposizione si intende favorire da un lato la creazione e/o il potenziamento presso le sedi degli Enti Locali (Comuni, Province) degli appositi Uffici espropri e, dall'altro, di consentire che l'istruttoria e la valutazione comparativa delle esigenze correlate alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, vengano eseguite dall'Ente più direttamente interessato alla realizzazione delle opere preventivate, con conseguimento degli obiettivi di economicità, di efficacia, di efficienza e di semplificazione.

Il Capo III (artt.8 - 17) prevede una serie di disposizioni per lo snellimento delle procedure e la riduzione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche sul territorio regionale, formulate nel rispetto del diritto alla partecipazione degli interessati alla procedura espropriativa, secondo le modalità già definite dal Testo Unico, per opere di interesse strategico o che interessino un numero elevato di proprietari, nonché finalizzate alla riduzione dei termini per l'ultimazione delle diverse fasi della procedura espropriativa (apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio).

Una considerazione a parte meritano le disposizioni di cui agli artt. 10 e 14, che introducono una procedura derogativa relativamente alle opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati di competenza

della Regione e degli Enti locali o finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità.

Come è noto, il Testo Unico prevede che ogni procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica sia preceduta dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, mediante l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante.

In proposito si osserva che le citate tipologie di opere, data la loro peculiarità e la loro importanza nell'ambito di un territorio come quello della nostra Regione, caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico, essendo finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, risultano particolarmente urgenti ed indifferibili.

In considerazione di ciò nel Disegno di Legge si è ritenuto che a tal fine, per tali categorie di opere non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, precisando che il campo di applicazione della norma è limitato alle fattispecie previste dal D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980 e che si possa disporre l'espropriazione o l'occupazione anticipata (ex occupazione d'urgenza), in modo da poter provvedere in tempi rapidi, dopo la fase di appalto, alla realizzazione delle opere, mutuando la filosofia dell'art.22 bis del D.P.R. n.327/2001.

Nel Capo IV sono inserite due disposizioni (artt. 18 e 19) volte a disciplinare rispettivamente :

- a) l'espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche di competenza regionale in coerenza con i principi stabiliti nella specifica materia dalla vigente normativa statale (D. Lgs. n. 330 del 2004);
- b) l'espropriazione per la costruzione e la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in coerenza con la disciplina di cui all'art. 12 del D. Lgs 29/12/2003 n. 387.

Nel V ed ultimo Capo (artt. 20 – 22) viene dettata una disciplina volta a favorire il coordinamento delle nuove disposizioni con quelle precedenti.

Inoltre si precisa che restano in vigore tutte le precedenti disposizioni normative regionali con cui erano state attribuite ad autorità diverse dal Presidente della Regione, competenze ad adottare atti del procedimento espropriativo.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

Art. 1 Finalità della legge – Si enuncia il rispetto dei principi generali e fondamentali del D.P.R. 327/01.

Art. 2 Ambito di applicazione – Si enuncia innanzitutto il contenuto della legge: la disciplina generale dell'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili necessari per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

Nel secondo comma viene precisato che i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

Nel terzo ed ultimo comma viene effettuato un rinvio ricettizio, per le parti non espressamente disciplinate nella legge, alla disciplina del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 3 Competenza in materia di espropri – Al primo comma si stabilisce il principio che il procedimento di espropriazione rientra nella competenza dell'autorità che deve realizzare l'opera pubblica o di pubblica utilità, in coerenza con l'analoga previsione dell'art. 6 del D.P.R. 8/06/2001, n. 327.

Nel secondo comma si individuano quali "autorità esproprianti" la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Città Metropolitane ed ogni altro Ente a cui sia normativamente attribuito il potere di espropriare.

Il terzo comma contiene disposizioni volte a definire in modo chiaro ed univoco le competenze delle autorità esproprianti relativamente alle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità.

Nel quarto comma si prevede che possano essere "autorità esproprianti" anche le società costituite e partecipate dai predetti Enti, mediante l'esercizio della facoltà di delega del potere di realizzare le opere pubbliche o di pubblica utilità e del correlato potere di espropriazione da formalizzare in circostanziati provvedimenti di conferimento dei relativi poteri da parte degli Enti titolari.

I commi successivi contengono disposizioni di tipo organizzativo concernenti rispettivamente la istituzione di appositi Uffici espropri, le convenzioni tra Enti per l'attivazione di detti Uffici, la individuazione dei responsabili di procedimento, la forma dei provvedimenti finali del procedimento espropriativo, nonché l'accollo degli oneri di comunicazione e pubblicazione a carico dei soggetti promotori.

Art. 4 Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità - Alla Regione sono attribuiti compiti di monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità mediante la istituzione di appositi elenchi.

Art. 5 Conferimento di funzioni espropriative della Regione - Si prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di autorità espropriante relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione, e si dettano norme precise per l'esercizio di tale facoltà e per l'eventuale revoca in caso di inerzia da parte del delegato.

Nei commi 5, 6 e 7 si prevede una speciale disciplina concernente le modalità per il calcolo degli oneri finanziari necessari per l'espletamento delle procedure espropriative mediante specificazione delle singole voci di spesa da inserire nel quadro economico dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche nel rispetto della vigente normativa.

Si fa espresso rinvio ad un successivo provvedimento di Giunta Regionale per la definizione di uno schema tipo di convenzione di disciplina dei rapporti tra delegante e delegato, per l'individuazione delle modalità operative occorrenti per conferimento della delega e per il recupero delle economie.

Art. 6 Opere dei Consorzi industriali e di bonifica - Le funzioni di Autorità espropriante vengono attribuite ai Consorzi di Sviluppo Industriale e ai Consorzi di Bonifica per le opere attribuite alle rispettive competenze.

Art. 7 Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria - Si prevede la sottoscrizione da parte della Regione degli accordi di cessione volontaria.

Artt. 8 e 9 Vengono disciplinate, in coerenza con le analoghe disposizioni del citato D.P.R. 327 del 2001, le scansioni dei procedimenti espropriativi e si stabiliscono regole precise in merito all'apposizione dei vincoli preordinati

all'esproprio contenuti rispettivamente nei piani urbanistici (art. 8) e in atti diversi dai piani urbanistici (art. 9).

Art.10 Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo – Si prevedono le opere pubbliche per le quali non necessita la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 11 Partecipazione degli interessati - Si prevede la partecipazione degli interessati ai procedimenti espropriativi rispettando le forme previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.

Art. 12 Disposizioni sulla redazione del progetto - Si prevedono modalità semplificate per le comunicazioni e le notifiche alle ditte espropriate di alcuni atti del procedimento espropriativo nel caso in cui il numero dei destinatari della comunicazione di cui all'art.15 comma 2 del D.P.R.327/2001 sia superiore a 50.

Art. 13 Disposizioni in tema di pubblicità - Si prevedono disposizioni volte a snellire le procedure di notifica agli interessati di atti del procedimento espropriativo, ed integrative della disciplina contenuta nel Testo Unico, introducendo ulteriori forme divulgative e di pubblicità-notizia degli atti, mediante l'inserimento degli stessi nel sito informatico delle autorità esproprianti.

Art.14 Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria - Si disciplina la fattispecie dell'espropriazione o occupazione anticipata con contestuale determinazione urgente dell'indennità provvisoria.

Art.15 Commissioni Provinciali Espropri – Si prevede l'istituzione presso ogni Provincia di un'apposita Commissione provinciale, nella composizione prevista dal citato D.P.R. (con le denominazioni derivanti dagli adeguamenti organizzativi previsti dalle rispettive discipline ordinamentali) con l'aggiunta di un componente per l'ANCI ed uno per UPI, precisando che la stessa è presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato. Pertanto viene delegata alla Provincia territorialmente competente l'istituzione della stessa commissione. Le altre disposizioni prevedono: modalità di funzionamento, durata, competenze ed oneri relativi alle spese di funzionamento della medesima commissione.

Art. 16 Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici - Prevede l'istituto della compensazione nell'ambito della disciplina dell'uso del territorio, quale ristoro, a valenza perequativa, del sacrificio che sarebbe scaturito nei confronti dell'espropriando dal procedimento ablatorio. La nuova disciplina intende privilegiare la formazione di accordi fra Enti pubblici e soggetti privati volti a consentire la cessione da parte di questi ultimi all'Ente pubblico di suoli da destinare ad uso pubblico e la contestuale cessione ai soggetti privati, da parte dell'Ente pubblico di una cubatura da utilizzare su altra area.

Art. 17 Disposizioni in materia di servitù – Contiene il rinvio ricettizio alle disposizioni dell'art. 44 del D.P.R. n. 327/2001 per il calcolo dell'indennità per l'imposizione di servitù, nonché alle disposizioni dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 166 del 2002 relativamente all'acquisizione del diritto di servitù a favore di soggetti pubblici o privati nella particolare fattispecie ivi considerata. Per i "sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie" di cui alla L. R. n. 24 del 08/03/2005, le disposizioni dell'art. 6 vengono modificate al fine di ricondurre, al Comune interessato, la competenza all'emanazione della dichiarazione coattiva di servitù ed all'espletamento delle funzioni amministrative nella specifica materia espropriativa, nel rispetto del T.U. di cui al DPR 327/2001.

Art. 18 Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali - delega di funzioni - Introduce disposizioni integrative della vigente disciplina statale in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche di competenza regionale e prevede l'attribuzione della delega delle relative funzioni rispettivamente alle Province ed ai Comuni in relazione alla loro dimensione ed estensione ed alla rilevanza dell'interesse sotteso alla loro realizzazione.

Art. 19 Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – La disposizione prevede la facoltà di delega, da parte dell'autorità espropriante, ai soggetti "autorizzati" sulla base del procedimento unico disciplinato dall'art. 12 del D. Lgs 29/12/2003 n. 387 all'espletamento delle procedure di espropriazione finalizzate alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e delle

opere connesse ed indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dei medesimi impianti.

Art. 20 Disposizioni transitorie – Contiene le disposizioni transitorie necessarie per l'entrata in vigore, nonché per l'operatività della nuova legge.

Art. 21 Disposizioni finanziarie – Dispone che non vi sono oneri a carico del bilancio regionale.